

Criteri di esonero per il contenimento dei consumi di gas 2008/2009

Publicato in Gazzetta il decreto che definisce i criteri di esonero per il contenimento dei consumi di Gas. Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 30 Ottobre 2008 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 novembre 2008 n.270 prevede, tra le altre cose, che per i clienti operanti nella lavorazione di materie altamente deperibili come frutta e verdura non sarà applicato nel periodo tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009 l'obbligo del contenimento dei consumi di gas al fine di assicurare un flusso continuo delle emissioni e un riequilibrio tra fabbisogno e disponibilità su territorio nazionale.

L'esonero è operante anche per i clienti aventi un ciclo continuo di produzione qualitativamente elevata per la quale una riduzione quantitativa di gas comporterebbe la perdita del materiale in trattamento.

Per la produzione a ciclo continuo di prodotti di vetro, per i prelievi di gas destinati ad abbattere le emissioni di solventi in atmosfera e per il gas destinato a forni di cottura è previsto l'esonero dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009.

Entro il 20 Novembre 2008 i consumatori del servizio dovranno presentare alla Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico una relazione illustrativa dei motivi che giustificano l'esonero dall'obbligo di contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi che non dovranno essere inferiori a 200.000 Smc/giorno.